

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHE ISTITUISCE L'UNIVERSITA'  
ITALO-FRANCESE**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati Parti Contraenti,

Desiderosi di rispondere ai nuovi traguardi dell'integrazione europea, dopo la realizzazione del Mercato Unico e dell'Unione monetaria, e alle prospettive dell'allargamento e del partenariato euromediterraneo,

Convinti che, tra questi, figurano l'istruzione e la formazione delle nuove generazioni,

Consapevoli che l'armonizzazione dei percorsi di formazione universitaria e la creazione di istanze comuni tra istituti di formazione quali punti di riferimento per programmi integrati, doppi titoli di studio e diplomi congiunti rappresentano elementi fondamentali per l'identità del cittadino europeo,

Ricordando che l'Italia e la Francia hanno avviato azioni comuni, sul piano bilaterale così come a livello europeo, per armonizzare i cicli di studio e semplificare le procedure di mutuo riconoscimento nel campo accademico,

Ricordando in particolare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 9 novembre 1949 e il Programma esecutivo culturale dell'11 luglio 1996, nonché l'Accordo intergovernativo di cooperazione universitaria del 5 luglio 1982 e gli Accordi-quadro tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza dei Presidenti delle Università francesi sul riconoscimento dei diplomi e la validità dei titoli del 18 gennaio 1996 e del 24 aprile, 1998 e sui dottorati in co-tutela del 13 febbraio 1998,

Animati dallo spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998,

Hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti, nel rispetto dei loro ordinamenti interni e consci degli impegni assunti a livello internazionale, istituiscono l'Università italo-francese con le finalità di seguito specificate.

## ARTICOLO 2

L'Università italo-francese, di seguito denominata Università, ha per scopo il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'insegnamento superiore, della formazione permanente e della ricerca.

## ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere l'Università al fine di:

- promuovere la convergenza fra i rispettivi sistemi universitari;
- promuovere il rilascio di doppi titoli di studio e di titoli congiunti e concorrere alla definizione di programmi comuni;
- favorire la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore degli altri Paesi europei a tale processo;
- promuovere programmi congiunti di ricerca e di formazione permanente; .
- fornire assistenza alle istituzioni e organismi universitari dei due Paesi in materia di cooperazione interuniversitaria;
- sostenere la creazione di banche-dati e di collegamenti telematici fra i due sistemi universitari al fine di istituire una rete virtuale di informazione, di insegnamento e di formazione permanente.

## ARTICOLO 4

La sede e il Segretariato dell'Università sono ubicati in Italia, a Torino e, in Francia a Grenoble.

## ARTICOLO 5

Le disposizioni del presente Accordo si intendono, nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle due parti contraenti.

## ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti definiscono in un Protocollo separato le attività comuni, le modalità di finanziamento e ogni aspetto collegato al funzionamento dell'Università.

## ARTICOLO 7

Ogni disputa che possa sorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo sarà risolta per le vie diplomatiche.

## ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure di ratifica.

Il presente Accordo è sottoscritto per una durata indeterminata. Ciascuna Parte Contraente può denunciarlo in qualsiasi momento con preavviso di dodici mesi. La denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da programmi avviati nel quadro del presente Accordo.

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti hanno firmato il presente Accordo e apposto il loro sigillo.

Fatto a Firenze, il 6 ottobre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica francese

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Il Ministro dell'Educazione Nazionale, della Ricerca e della Tecnologia